



# CITTA' DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Provincia di Bari

Atrio Palazzo di Città

(P.IVA - Codice Fiscale 00869560722) – Tel. 080 / 3065111 E-Mail [utcacquaviva@libero.it](mailto:utcacquaviva@libero.it)

Prot. N° 10618

lì, 28 maggio 2007

OGGETTO: Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba) – Contratto di Quartiere II.  
Contenzioso proprietà aree.  
Comunicazioni.

Racc. A.R.

Al Ministero delle Infrastrutture  
Dipartimento per le Infrastrutture Statali  
l'Edilizia e la regolazione dei Lavori Pubblici  
Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale  
e le Politiche Urbane ed abitative  
00186 – ROMA  
**c.a. Direttore Generale Dott. Marcello Arredi**  
Fax 06/44267342

E, p.c. Alla Regione Puglia  
Settore Edilizia Residenziale Pubblica  
Via delle Magnolie, 6/8  
70026 – MODUGNO (Ba)  
Fax 080 / 5406819

Al fine di dare puntuale ed esatto riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata con nota dell'On.le Ministero (prot. n.23 del 18/5/2007) sulla situazione del contenzioso giurisdizionale pendente ed afferente il "Contratto di Quartiere II°" (ove segnatamente si chiede di "comunicare cosa comporti" l'eventuale "accettazione delle doglianze in ordine ai suoli interessati dagli interventi" e di conoscere "lo stato del contenzioso relativo") l'Ufficio Tecnico:

- ha "riesaminato" analiticamente tutta la documentazione concernente il contenzioso giurisdizionale pendente in sede civile ed amministrativa;  
- ha consultato l'Avv. Franco Gagliardi La Gala del Foro di Bari (legale di fiducia dell'Amministrazione ed incaricato di raccordare le posizioni difensive con quelle di altri legali che, nel tempo, hanno curato la medesima tipologia di interesse pubblico *ad opponendum* le istanze dei privati).

All'esito di tale indagine e di tale consulto, è emerso quanto segue:

- 1) l'intero contenzioso pendente afferente il "Contratto di Quartiere II°" è suddiviso tra azioni dinanzi al Giudice Ordinario ed azioni dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr. scheda tecnica allegata);
- 2) quanto al contenzioso pendente dinanzi al Giudice Ordinario esso non è assolutamente suscettibile di incidere "sul Contratto di Quartiere II°" in quanto trattasi di "determinazioni" concernenti il "quantum" dell'indennità di esproprio (tali sono indiscutibilmente le controversie indicate nella allegata scheda *sub* 1, 2, 5).
- 3) del pari, non sono suscettibili di trovare positivo riscontro le "domande di restituzione del suolo" avanzate dinanzi al Giudice Ordinario (indicate nella allegata scheda *sub* 4, 6, 9).

L'esito negativo per i ricorrenti in tale sede è giustificato:

- a) non tanto e non solo dal fatto che si è già pronunciato **nel merito** sia il Giudice di primo grado, sia quello di secondo grado (cfr. scheda *sub* n.9); sia il Giudice di primo grado in **sede cautelare** (cfr. scheda *sub* n.4) respingendo le domande di restituzione dei suoli ivi avanzate; peraltro -come è noto- il ricorso in Cassazione non può più condurre ad un **riesame** della decisione sul "merito" della domanda (che è un *proprium* del Giudice di primo e secondo grado) ma, a tutto voler concedere -ove sussistano vizi di forma e/o carenza di giurisdizione- può solo "rinviare" la "causa" al Giudice di secondo grado;

- b) quanto per il fatto che tutte dette azioni si incentrano su di un presupposto assolutamente **errato** come sarà evidenziato e dimostrato al successivo punto 4 allorquando si esamineranno le azioni avanzate dinanzi al Giudice Amministrativo.
- 4) Quanto alle azioni dinanzi al Giudice Amministrativo che tendono all'annullamento del "Contratto di Quartiere" ed alla "restituzione del suolo" (cfr. nella scheda allegata i giudizi indicati sub n.3, 4 e 5) esse si incentrano tutte su di un duplice "presupposto":
- il fatto che il Piano di Zona 167 è stato "annullato" dal T.A.R. Puglia (e la relativa sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato);
  - il fatto che la caducazione del Piano di Zona avrebbe travolto (con effetto automatico, ovvero *ex se* "caducante" i decreti di esproprio).

Tale assunto è destituito di ogni fondamento per il seguente ordine di ragioni:

- a) in disparte dalla preliminare considerazione che i decreti di esproprio (emanati nelle more della definizione del contenzioso giurisdizionale amministrativo) sono rimasti "**inoppugnati**";
- b) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali e della Suprema Corte di Cassazione (rettamente analizzata ed interpretata in riferimento alle fattispecie in esame) ha, infatti, avuto modo di chiarire:
- 1) **preliminarmente**, che nell'impugnazione di un piano urbanistico esecutivo (quale è il Piano di Zona) l'annullamento dello stesso produce effetti "**solo per il ricorrente**" e non si estende "ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo" (Cass. Civ., Sez.I, 16 aprile 2004, n.7253);
  - 2) **in secondo luogo** che, a tutto voler concedere, il fatto "dell'annullamento integrale di un Piano di Zona" ove pure dovesse produrre i suoi effetti "anche nei confronti di chi non abbia proposto ricorso" deve essere inteso ed applicato nel senso che: "una volta pronunciato l'annullamento, il Piano non può più essere legittimamente assunto come presupposto di **nuovi** provvedimenti attuativi (espropriativi) e **non** nel senso che restano travolti e caducati anche gli atti espropriativi emanati prima dell'annullamento" (Cons. Stato, Sez.IV, 6/10/1983 n.736);
  - 3) comunque, dinanzi ad una caducazione di un Piano urbanistico esecutivo (quale è il Piano di Zona) per le relative aree "resta fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici, e nella modificazione di quelli esistenti, **gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano stesso**" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.II, n.5595 del 23/6/2001).

\* \* \*


In queste ferme e chiare certezze della giurisprudenza, in un contesto che vede atti espropriativi rimasti inoppugnati e, comunque, emanati prima che il Piano di Zona fosse stato definitivamente annullato, tutte le azioni attualmente pendenti, non sono in grado di incidere sulla realizzazione del "Contratto di Quartiere II°".

Si chiede, pertanto, che il procedimento venga definito sollecitamente e si assicura che l'Amministrazione (ancorchè non necessario) tenterà di elidere transattivamente il contenzioso formalmente pendente.

Distinti saluti.

DIRIGENTE U.T.C.

*Ing. Giovanni Didonna*



IL SINDACO

*Dott. Francesco Pistilli*

